



Nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio

**(di cui al Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al
Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125)**

Nota di Aggiornamento

Luglio 2022



Sommario

1. Premessa	2
2. Obblighi di adeguata verifica della clientela	6
3. Titolare effettivo	9
4. Obbligo di comunicazione del titolare effettivo	11
5. Obblighi del cliente	16
6. Obblighi di conservazione	17
7. Obblighi di segnalazione	18
8. Obblighi di astensione	18
9. Obblighi di comunicazione	19
10. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore	20
11. Sanzioni	21
12. Prestatori di servizi di gioco	23
13. Operatori professionali in oro	24

1. Premessa

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (da ora in poi “Decreto”), contenente la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha subito negli ultimi anni alcune modifiche, in particolare attraverso l’emanazione dei due seguenti provvedimenti:

- il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della IV Direttiva europea in tema di antiriciclaggio;
- il Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, di attuazione della V Direttiva europea in tema di antiriciclaggio.

Il D.Lgs. 90/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 140 del 19 giugno 2017, è entrato in vigore il 4 luglio 2017, ma le norme abrogate o sostituite dal medesimo Decreto sono rimaste in vigore fino al 31 marzo 2018. Inoltre, per alcune delle sue disposizioni – come si vedrà in seguito – l’entrata in vigore è subordinata all’emanazione di istruzioni e provvedimenti attuativi.

L’impianto della normativa antiriciclaggio resta sostanzialmente invariato per quanto attiene l’assetto, ormai esistente da decenni, relativo a soggetti obbligati, autorità, adempimenti e sanzioni.

Tuttavia, modifiche di ampio respiro sono state introdotte sulla base di un approccio sempre più basato sul rischio e sulla sua autovalutazione.

Obiettivo della IV Direttiva recepita dal D.Lgs. 90/2017 è, infatti, l’ampliamento e la razionalizzazione dell’approccio basato sul rischio (“risk based approach”), già introdotto dalla precedente regolamentazione in materia, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati.

In proposito, nel nuovo impianto, ancor più che nel precedente, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

I “soggetti obbligati”¹ sono tenuti, di conseguenza, ad adottare procedure oggettive e coerenti rispetto a quanto sopra. In breve, ogni soggetto obbligato è tenuto ad autovalutare,

¹ Si ricorda che le disposizioni del Decreto si applicano, ai sensi dell’articolo 3, a tutti gli intermediari bancari e finanziari:

- le banche;
- Poste italiane S.p.a.;
- gli istituti di moneta elettronica come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
- gli istituti di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
- le società di intermediazione mobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
- le società di gestione del risparmio, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);

in base a parametri forniti dalle autorità competenti, il proprio rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (articolo 15 del Decreto).

In tale contesto, si rafforza la centralità dell'adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati che sono sollecitati ad abbandonare un'attività di mera verifica cartacea, per giungere a un più profondo esame del cliente, del suo esecutore o del titolare effettivo.

È poi previsto – e si tratta della novità di maggiore interesse per le imprese – che, al fine di facilitare la verifica della clientela e garantire una maggiore trasparenza delle compagini sociali, persone giuridiche e trust (anche gli istituti giuridici affini ai trust, come previsto dal D.Lgs 125/2019 e si discuterà in seguito) comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle Imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

-
- le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
 - le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
 - gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
 - gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
 - Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
 - le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
 - gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
 - i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
 - i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
 - le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
 - le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
 - gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
 - i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF;
 - nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari, a cui si applicano le disposizioni del Decreto, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità. Essi provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.

Inoltre, la normativa si applica anche a: altri operatori finanziari (le società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta); professionisti (notai, avvocati, commercialisti), revisori, soggetti che svolgono - in forma individuale, associata o societaria - in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori; operatori non finanziari (prestatori di servizi relativi a società e trust, soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, soggetti che commerciano o conservano opere d'arte, soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte, gli operatori professionali in oro, gli agenti di mediazione immobiliare, soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, soggetti che esercitano attività di mediazione civile, soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, prestatori di servizi di portafoglio digitale); prestatori di servizi di gioco (operatori di gioco online e su rete fisica, soggetti che gestiscono case da gioco).

Perché tale obbligo sia operativo, si dovrà tuttavia attendere, come più avanti si dirà, l’emanazione di una serie di provvedimenti a seguito della pubblicazione, lo scorso 25 maggio, nella Gazzetta Ufficiale n. 121, del Decreto attuativo del MEF 11 marzo 2022, n. 55 (di seguito “Decreto MEF”).

Inoltre, tra le modifiche di maggior rilievo della nuova disciplina, rivolte ai soggetti obbligati, si segnalano:

- l’ampliamento della categoria dei soggetti qualificati come “persone politicamente esposte”;
- l’eliminazione dell’obbligo di istituzione dell’Archivio Unico Informatico e la previsione della possibilità di ricorso, per i soggetti obbligati, anche ad altri archivi informatizzati;
- l’introduzione del concetto di “comunicazioni oggettive”, vale a dire le informazioni attinenti i rapporti tra soggetti obbligati e clienti che gli stessi soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere periodicamente all’UIF;
- l’adozione di sistemi di “whistleblowing” ai sensi dei quali i soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione, da parte dei propri dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate ai fini della prevenzione antiriciclaggio e del contrasto al terrorismo;
- la revisione dell’apparato sanzionatorio – penale e amministrativo – che è stato ampliato e reso più completo e severo.

Inoltre, diverse novità del nuovo dettato normativo riguardano i Confidi, in quanto soggetti obbligati. Riguardo alle specifiche disposizioni relative a tali soggetti, si rimanda alle circolari di Federconfidi.

Il D.Lgs. 125/2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 252 del 26 ottobre 2019 e in vigore dal 10 novembre 2019, nel recepire la V Direttiva europea in tema di antiriciclaggio, ha poi introdotto ulteriori modifiche al Decreto.

Nel sottolineare come la precedente IV Direttiva debba essere considerata il principale strumento giuridico finalizzato alla prevenzione degli abusi del sistema finanziario dell’Unione per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la V Direttiva interviene introducendo ulteriori misure volte a garantire una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust (istituti giuridici affini).

Tra le novità di maggiore interesse introdotte dal D.Lgs. 125/2019 (descritte più avanti nel dettaglio) si segnalano in particolare:

- la revisione delle modalità di identificazione del titolare effettivo, con l’inclusione – nell’ambito del cd. “criterio residuale” – del titolare dei poteri di rappresentanza legale tra i potenziali soggetti a cui possa essere ricondotta la titolarità effettiva di società o di clienti diversi da persona fisica;
- l’introduzione della definizione di istituti giuridici affini ai trust (a cui si applicano gli obblighi di individuazione dei relativi titolari effettivi), ossia gli enti e gli istituti che, per

assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine;

- l'accessibilità ai dati e alle informazioni relative ai titolari effettivi del Registro delle Imprese da parte di pubblico e privati;
- l'applicazione sempre di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

Inoltre, tra le modifiche di maggior rilievo della nuova disciplina introdotte dal D.lgs. 125/2019, rivolte ai soggetti obbligati e in tema di vigilanza, si segnalano:

- l'introduzione di nuovi soggetti obbligati, tra cui i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ossia ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. In proposito, si segnala che è attiva dal 16 maggio scorso la [sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall'OAM](#) (Organismo Agenti e Mediatori) alla quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi di portafoglio digitale e di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (di cui al punto seguente) operanti in Italia;
- l'integrazione della definizione di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, includendo anche i servizi funzionali alla conversione di valuta virtuale in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali e i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle valute virtuali;
- l'introduzione di nuovi fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni, o canali di distribuzione nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quali operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;
- l'introduzione dell'obbligo per i soggetti obbligati di dotarsi di procedure di gruppo per la mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- la revisione delle modalità di cooperazione tra le autorità di settore dei diversi Stati membri al fine di agevolare la vigilanza su gruppi operanti in più Stati;
- l'estensione dei poteri attribuiti alle autorità giudiziarie in virtù dei quali le stesse possono richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale;

- l'estensione di poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza di settore anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- la possibilità per le autorità di vigilanza di individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità della clientela può essere esternalizzato a soggetti terzi diversi dagli intermediari bancari e finanziari.

Di seguito si analizzano le disposizioni di maggiore interesse per le imprese e per le Associazioni del sistema confindustriale.

2. Obblighi di adeguata verifica della clientela

In linea con l'approccio basato sul rischio ricordato in precedenza, le nuove disposizioni introdotte nel Decreto rafforzano i precedenti obblighi in tema di adeguata verifica del cliente² (o dell'eventuale esecutore³) da parte dei soggetti obbligati. Tale verifica comprende l'individuazione del titolare effettivo di cui più avanti si dirà.

Anzitutto, la nuova disciplina (articolo 15) prevede che i soggetti obbligati debbano procedere alla valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo della propria clientela tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti.

I soggetti obbligati devono quindi adottare misure di adeguata verifica proporzionali all'entità di tali rischi e dimostrano alle autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le stesse sono adeguate al rischio rilevato (articolo 17, comma 3).

L'obbligo di adeguata verifica del cliente (o dell'eventuale esecutore) e del titolare effettivo è previsto in ogni caso quando:

- si instaura un rapporto continuativo o l'incarico di una prestazione professionale;
- per operazioni occasionali di trasmissione di mezzi di pagamento di valore pari o superiore a 15.000 euro (anche per il tramite di Poste Italiane);
- per operazioni di valore indeterminato o non determinabile (ad esempio costituzione, gestione, amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi);

² All'Articolo 1 comma 2, lettera f), il cliente è definito come quel soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

³ All'Articolo 1, comma 2, lettera p), l'esecutore è definito come quel soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

- vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza.

In aggiunta ai casi sopra indicati, già previsti dalla disciplina previgente all'emanazione del D.Lgs. 90/2017, la nuova normativa dispone l'adeguata verifica del cliente anche:

- per le operazioni occasionali, anche effettuate almeno parzialmente per via elettronica (definite dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del [Regolamento UE n. 2015/847](#)), che comportino un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro (articolo 17, comma 1, lettera b). In particolare, si tratta di: bonifici, addebiti diretti, rimesse di denaro nazionali o transfrontaliere, trasferimenti effettuati utilizzando carte di pagamento, strumenti di moneta elettronica, telefoni cellulari ovvero ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato;
- per le operazioni anche occasionali di importo inferiore a 15.000 euro effettuate nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica – realizzate tramite agenti in attività finanziaria ovvero tramite altri soggetti e agenti convenzionati – da parte di banche, Poste Italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali (articolo 17, comma 6).

I soggetti obbligati adempiono agli obblighi nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Il D.Lgs. 125/2019 ha, inoltre, previsto che in caso di clienti già acquisiti i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

L'articolo 18 del Decreto ha precisato che gli obblighi di adeguata verifica si attuano attraverso:

- l'identificazione del cliente (o del suo esecutore) e la verifica della sua identità nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore. In proposito, l'articolo 27 del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. DL Semplificazioni) ha modificato l'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto eliminando il riferimento al riscontro del documento d'identità del cliente (o del suo esecutore). In questo modo non è più necessario, in caso di adeguata verifica a distanza, trasmettere da parte della clientela e riscontrare da parte dei soggetti obbligati, copia del documento d'identità. Tale semplificazione riguarda i casi di adeguata verifica a distanza e non si estende anche ai casi di adeguata verifica svolta in presenza del cliente, come previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del Decreto;
- l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio, ivi comprese quelle misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un rischio elevato di riciclaggio, i soggetti obbligati applicano la stessa procedura anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica sono previsti, in misura rafforzata⁴ (articoli 24 e 25), per le "persone politicamente esposte" (PPE), ossia, secondo la nuova definizione dell'articolo 1, comma 2, lettera dd), le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno cariche pubbliche, nonché i loro familiari o le persone con le quali intrattengono stretti legami. Sono fatte salve, come previsto dal D.Lgs. 215/2019, le ipotesi in cui le predette PPE agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, in aggiunta alle figure già previste prima dell'emanazione del D.Lgs. 90/2017, oggi rientrano tra le PPE anche:

- presidenti di regione, assessori regionali, sindaci di capoluogo di provincia o città metropolitana, sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti;
- consiglieri regionali;
- membri degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- componenti del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
- membri degli organi direttivi delle autorità indipendenti;

⁴ I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento, come individuati nell'elenco di cui all'articolo 24 del Decreto. L'adeguata verifica rafforzata impone ai soggetti obbligati di: acquisire e approfondire informazioni aggiuntive sul cliente; approfondire gli elementi alla base delle valutazioni di scopo e natura del rapporto; intensificare le procedure di controllo nel corso dell'instaurazione di un nuovo rapporto professionale o nella prosecuzione dello stesso; esaminare il contesto e le finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio (in precedenza il riferimento era esclusivamente ai clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea); rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.

- componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. In merito alle imprese controllate o partecipate da enti pubblici, si segnala che la precedente disciplina faceva unicamente riferimento al possesso dello Stato, anziché al controllo anche indiretto;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

3. Titolare effettivo

I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti, nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, a identificare e verificare l'identità, oltre che del cliente e dell'eventuale esecutore delle operazioni, anche del titolare o dei titolari effettivi del cliente.

Rispetto alla normativa previgente, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017 **è definito in maniera più puntuale il concetto di titolare effettivo** (articolo 20 del Decreto).

La precedente versione della normativa antiriciclaggio non conteneva una definizione del titolare effettivo riferita alle persone giuridiche e si limitava a dare delle indicazioni per la sua individuazione nell'ambito di un allegato tecnico.

Le nuove disposizioni definiscono espressamente il titolare effettivo riprendendo i contenuti dell'allegato tecnico sopra richiamato. Ai sensi del nuovo testo, dunque, il titolare effettivo di clienti diversi da persone fisiche, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il suo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- per proprietà diretta da parte di una persona fisica si intende il possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- per proprietà indiretta si intende il possesso di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della medesima in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui anche applicando tali criteri non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica** (cd. "criterio residuale", di cui all'articolo 20, comma 5, che include anche i titolari di poteri di rappresentanza legale a seguito delle ultime modifiche al Decreto apportate dal D.Lgs. 125/2019).

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, comprese le eventuali ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo (tale ultimo aspetto è stato incluso dal D.Lgs. 125/2019).

Il [Provvedimento di Banca d'Italia del 30 luglio 2019](#) – contenente disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – ribadisce che, nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, il titolare effettivo è individuato nella persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari. In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo è individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto.

Tale ultimo aspetto rileva in particolar modo per effettuare l'individuazione del titolare effettivo nelle associazioni del sistema confindustriale.

Di norma, tali associazioni assumono, infatti, come nel caso della stessa Confindustria, la veste di associazioni non riconosciute.

Risultano tuttavia dei casi in cui le associazioni del sistema confindustriale hanno acquisito la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture (articolo 1, comma 1 del DPR 361/2000).

In questo caso, si applica quanto previsto dal Decreto (articolo 20, comma 4) per le persone giuridiche private e sono pertanto da considerarsi titolari effettivi tutti i seguenti soggetti:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Per quanto riguarda, infine, la definizione di titolarità effettiva di **trust o istituti giuridici affini**, il nuovo testo del Decreto (articolo 22, comma 5) stabilisce che i fiduciari di trust espressi – disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 – nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini individuano il titolare/i effettivo/i nei seguenti soggetti: costituente o costituenti; fiduciario o fiduciari o altra persona per conto del fiduciario; guardiano o guardiani; beneficiari o classe di beneficiari; altre

persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine; qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

4. Obbligo di comunicazione del titolare effettivo

La principale novità in materia di titolare effettivo riguarda l'**obbligo di comunicare le informazioni relative al titolare effettivo in una sezione dedicata del Registro delle Imprese** (articolo 21).

Tale obbligo di comunicazione riguarda:

- le imprese dotate di personalità giuridica;
- le persone giuridiche private;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali nonché gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

In riferimento alle Associazioni del sistema Confindustria, si evidenzia che il nuovo obbligo sussiste soltanto per le Associazioni riconosciute ai sensi del DPR 361/2000.

La comunicazione al Registro – anche a seguito di quanto segnalato da Confindustria durante la consultazione pubblica relativa alla nuova disciplina in merito alla necessità che il nuovo obbligo non rappresentasse un aggravio per le imprese – è prevista **esclusivamente per via telematica e in esenzione dell'imposta di bollo**.

L'accesso alla suddetta sezione è riservato a:

- MEF;
- Autorità di vigilanza di settore;
- Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF);
- Direzione Investigativa Antimafia (Ministero dell'Interno);
- Guardia di Finanza;
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria;
- Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;
- soggetti obbligati dell'adeguata verifica del cliente in osservanza degli adempimenti per l'adeguata verifica;
- pubblico (per informazioni relative a imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture) e privati, comprendendo anche i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato (per informazioni relative a trust e istituti giuridici affini ai trust), dietro pagamento dei diritti di segreteria. Nel caso delle informazioni riferite ai trust e agli istituti giuridici affini al trust, l'accesso è consentito nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere

un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora ci siano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di pubblico e privati può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea.

Come anticipato in premessa, lo scorso 25 maggio è stato pubblicato il Decreto MEF, entrato in vigore lo scorso 9 giugno, che attua le disposizioni previste dall'articolo 21 del Decreto in tema di Registro dei titolari effettivi.

Nello specifico, il Decreto MEF detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in merito a:

- la comunicazione obbligatoria, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti affini al trust;
- l'accesso e consultazione di tali dati e informazioni da parte di autorità, soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio e altri soggetti interessati;
- l'individuazione delle voci e degli importi dei diritti di segreteria da applicare ai soggetti diversi dalle autorità che possono accedere e consultare il Registro;
- la sicurezza e il trattamento dei dati e delle informazioni relativi ai titolari effettivi.

In tema di comunicazione obbligatoria, il Decreto MEF prevede che (articolo 3):

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private effettuano la comunicazione obbligatoria all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del medesimo Registro;
- il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini effettua la comunicazione obbligatoria all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del medesimo Registro.

I suddetti soggetti comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni comunicati entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione e annualmente ne danno conferma, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA).

Per tutte le comunicazioni al Registro delle Imprese, è utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa saranno disposte con un Decreto dirigenziale del MISE, che sarà adottato ed entrerà in vigore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto MEF.

Sempre entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto MEF, sarà emanato un provvedimento del MISE per attestare l'effettivo avvio del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Prima di tale provvedimento, dovranno essere emanati ulteriori provvedimenti, ai fini dell'avvio dell'operatività del Registro, che saranno richiamati in seguito.

Le comunicazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti destinatari delle norme dovranno avvenire entro 60 giorni dalla suddetta attestazione del MISE di avvio del sistema di comunicazione.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data di emanazione del provvedimento del MISE attestante l'avvio del sistema di comunicazione dovranno provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e gli istituti giuridici affini la cui costituzione sia anch'essa successiva alla data di emanazione del suddetto provvedimento del MISE, dovranno provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla loro costituzione.

La comunicazione obbligatoria deve contenere (articolo 4 del Decreto MEF):

- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi del Decreto per le imprese dotate di personalità giuridica, per le persone giuridiche private e per i trust o istituti affini;
- in aggiunta a quanto previsto al primo punto, per le imprese dotate di personalità giuridica:
 - 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto;
 - 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla

persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del Decreto;

- in aggiunta a quanto previsto al primo punto, per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - 1) la denominazione dell'ente;
 - 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
 - 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- in aggiunta a quanto previsto al primo punto, relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
 - 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dei controinteressati all'accesso ai dati e alle informazioni del Registro, ossia coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del Decreto indicano nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso;
- la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Alle Camere di Commercio compete l'accertamento, la contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa di cui all'articolo 2630 del codice civile (di importo compreso tra 103 e 1.032 euro).

Inoltre, l'articolo 22, comma 3, del Decreto prevede che gli amministratori delle imprese iscritte presso il Registro delle Imprese sono tenuti ad acquisire le informazioni sulla titolarità effettiva della società sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Se dovessero permanere dubbi in ordine alla titolarità effettiva, sempre gli amministratori devono richiedere chiarimenti ai soci. **L'inerzia o il rifiuto del socio ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità delle deliberazioni assunte con il loro voto determinante.**

Le modalità tecniche e operative dell'accesso da parte delle autorità ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle Imprese saranno disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità a cui è consentito l'accesso con Unioncamere e il gestore che gestisce

per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale (articolo 5 del Decreto MEF).

Come anticipato in precedenza, l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva, oltre che alle autorità sopra specificate, è anche consentito ai soggetti obbligati a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, previo accreditamento secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto MEF.

I soggetti obbligati accreditati, come previsto dal Decreto (articolo 21), dovranno segnalare tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e di quella speciale e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela. Le segnalazioni acquisite saranno consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso, garantendo l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (articolo 6, comma 5, del Decreto MEF).

Il Decreto MEF, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, disciplina altresì l'accesso da parte del pubblico ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private della sezione autonoma del Registro delle Imprese, e l'accesso da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust della sezione speciale del medesimo Registro delle Imprese (articolo 7 del Decreto MEF).

In particolare, il Decreto MEF:

- con riferimento all'accesso del pubblico alla sezione autonoma del Registro delle Imprese, ribadisce quanto previsto dal Decreto, ossia che l'accesso ha ad oggetto: nome, cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo;
- con riferimento all'accesso alla sezione speciale del Registro delle Imprese da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, prevede che entro il termine di 20 giorni dalla richiesta motivata di accesso alla Camera di commercio territorialmente competente, la stessa consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il suddetto termine l'accesso si intende respinto.

Qualora nella comunicazione obbligatoria dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sia presente l'indicazione di circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla medesima titolarità effettiva, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dei controinteressati all'accesso ai dati e alle informazioni del Registro, la Camera di commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso al controinteressato ed entro 10 giorni dalla ricezione il medesimo controinteressato all'accesso può trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione.

Come anticipato in precedenza, la Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego

all'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e il diniego all'accesso.

È prevista l'adozione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto MEF, di un ulteriore Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in cui saranno individuati le voci e gli importi dei diritti di segreteria da applicare ai soggetti diversi dalle autorità che possono accedere e consultare il Registro (articolo 8 del Decreto MEF).

Saranno assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria:

- la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati sulla titolarità effettiva;
- l'accesso da parte dei soggetti obbligati;
- l'accesso da parte del pubblico con riferimento alla sezione ordinaria e da parte di qualsiasi persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, con riferimento alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva in caso di accesso al Registro saranno adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto MEF e che entrerà in vigore entro lo stesso termine.

Con riferimento alla sicurezza e al trattamento dei dati e delle informazioni relativi ai titolari effettivi, il Decreto MEF prevede (articolo 11, comma 3) che il gestore del Registro delle Imprese predisponga un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2018, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, è previsto che alle modalità di dialogo del Registro dei titolari effettivi con il sistema di interconnessione con gli omologhi registri degli altri Stati membri di cui all'articolo 22 della Direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si applicano le specifiche tecniche previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021 (articolo 10 del Decreto MEF).

5. Obblighi del cliente

La nuova disciplina, in aggiunta agli obblighi di cui sopra, mantiene inalterata la previsione secondo cui il cliente è tenuto a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini di consentire l'adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati (articolo 22).

Le informazioni relative al titolare effettivo di persone giuridiche private sono acquisite, invece, dal fondatore, ove in vita, o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e

l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Inoltre, **imprese e persone giuridiche private sono tenute a conservare traccia delle informazioni ottenute e delle verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo per almeno cinque anni**, onde consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato.

Per quanto riguarda i trust, i fiduciari ottengono e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità pubbliche indicate all'articolo 21, comma 2, lettera a) del Decreto. I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale devono dichiarare il proprio stato ai soggetti obbligati.

Gli obblighi di conservazione e dichiarazione anzidetti si applicano anche alle persone che, in istituti giuridici affini, esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti a quelli dei fiduciari di trust espressi.

6. Obblighi di conservazione

Il D.Lgs. 90/2017 prevede semplificazioni per gli obblighi di conservazione in capo ai soggetti obbligati, eliminando, per gli intermediari bancari e finanziari, l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico

Pertanto, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti, acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente (articolo 31).

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, ivi compresi (come previsto dal D.Lgs. 125/2019), ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al Regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- la consultazione (come previsto dal D.Lgs. 125/2019), ove effettuata, del Registro dei titolari effettivi di cui all'articolo 21 del Decreto;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

Si segnala che tali dati e informazioni conservate per un periodo di 10 anni sono utilizzabili anche ai fini fiscali e saranno contenuti in archivi informatizzati, istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.

7. Obblighi di segnalazione

Il D.Lgs. 90/2017 non ha innovato in modo importante la sezione relativa agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta alla UIF che deve avvenire quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa (articolo 35).

La normativa indica specificamente quale ulteriore elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista dall'articolo 49 del Decreto e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.

È stata, altresì, introdotta l'elaborazione e l'aggiornamento da parte della UIF dei cosiddetti "indicatori di anomalia", dai quali desumere "sospetto". È inoltre confermato che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni ricevute dal o sul cliente nel corso dell'esame della sua posizione giuridica, della difesa o della rappresentanza dello stesso nell'ambito o in relazione a un procedimento giudiziario.

Il D.Lgs. 125/2019 ha integrato il contenuto dell'articolo 39 del Decreto, che dispone il divieto di dare comunicazione, al cliente ovvero a terzi, dell'avvenuta segnalazione consentendo, tuttavia, la comunicazione di informazioni tra gli intermediari finanziari e bancari. La modifica introdotta è diretta a puntualizzare che gli intermediari tra i quali può avvenire la comunicazione devono appartenere allo stesso gruppo.

8. Obblighi di astensione

Il D.Lgs. 90/2017 ha inasprito l'obbligo di astensione già previsto nella precedente normativa (articolo 42 del Decreto), imponendo ai soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela di astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni, salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge.

A ciò è stato aggiunto che i soggetti obbligati devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

È inoltre confermato che i professionisti, nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, possono non astenersi dallo svolgimento delle proprie attività nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente, della difesa o della rappresentanza dello stesso nell'ambito o in relazione a un procedimento giudiziario.

9. Obblighi di comunicazione

Il Capo VI del Titolo II (precedentemente articolo 52) è dedicato agli obblighi di comunicazione in capo ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione dei soggetti obbligati.

Si segnala che il D.Lgs. 90/2017 ha eliminato l'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Organismo di Vigilanza (previsto dal D.Lgs. 231/2001). Di conseguenza i suoi componenti non sono più assoggettabili alle sanzioni previste dalla precedente normativa.

Sono quindi destinatari dell'obbligo di comunicazione il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per il controllo sulla gestione (articolo 46 del Decreto).

In particolare, tali componenti vigilano sull'osservanza delle norme di cui al Decreto e sono tenuti a:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al suddetto Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

I componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, come già previsto nella normativa antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 90/2017, non sono tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica, di conservazione e di segnalazione.

Inoltre, la normativa introduce le cosiddette "comunicazioni oggettive" (articolo 47 del Decreto), che i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, ossia dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali dati e informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziario, ha emanato, il 28 marzo 2019 il [Provvedimento](#) che disciplina la rilevazione delle cosiddette "comunicazioni oggettive".

In particolare, le comunicazioni devono essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguardano le operazioni in contante pari o superiori 10.000 euro, eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni

occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Le operazioni devono essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

I dati devono essere trasmessi in modalità telematica, entro il 15 del secondo mese successivo al mese di osservazione.

La rilevazione ha preso avvio a partire dal mese di settembre 2019.

10. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Il limite per il trasferimento anche frazionato di contante, o titoli al portatore, tra soggetti non autorizzati, ossia diversi da banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, è attualmente fissato a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 e si abbasserà a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 49 del Decreto, come da ultimo modificato dal Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 22, convertito in legge dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15).

La soglia per il servizio di pagamento di rimessa di denaro rimane a quota 1.000 euro. Si ricorda che la rimessa di denaro, cosiddetta “money transfer”, è un “servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione” (articolo 1 del D.Lgs. 11/2010).

Anche il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai “cambiavalute” professionali (soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del D.lgs. 141/2010) è fissata a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 e a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda gli assegni, la normativa rimane la stessa e quindi, si riepilogano di seguito le disposizioni in vigore:

- a) Assegni bancari, postali e circolari/vaglia postali e cambiari
 - Importi inferiori a 1.000 euro: possibile circolazione in forma libera (moduli richiesti per iscritto dal cliente con pagamento imposta di bollo di 1.50 euro per assegno/vaglia);
 - Importi pari o superiori a 1.000 euro: obbligo clausola non trasferibilità e nome/ragione sociale del beneficiario.
- b) Assegni “a me medesimo” (“mio proprio”, “m.m.” o similari)
 - Il traente-beneficiario può solo girarli per l’incasso a una banca (o alle Poste);
 - Non possono essere girati a soggetti terzi;

- Possono essere emessi per importi superiori a 1.000 euro.

Il D.Lgs. 90/2017 ha, invece, modificato le disposizioni sui libretti di deposito, bancari o postali, stabilendo che è possibile emettere solo quelli nominativi, mentre è vietato il trasferimento e l'emissione di libretti al portatore. Il termine per l'estinzione o la conversione in nominativi dei libretti al portatore esistenti era il **31 dicembre 2018** (articolo 49, comma 12, del Decreto).

Il D.Lgs. 125/2019 ha esteso, a partire dal 10 giugno 2020, il divieto di emissione e di utilizzo in forma anonima per i prodotti di moneta elettronica, oltre a quello già previsto per conti o libretti di risparmio.

La Legge 30 dicembre 2018, n.145 ha fissato a 15.000 euro il limite per il trasferimento di denaro contante, finalizzato all'acquisto di beni e alla prestazione di servizi legati al turismo, presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 663/1972 (tra cui, in particolare, agenzie di viaggio e di turismo, alberghi, società di trasporto di persone, commercianti al minuto e attività assimilate), da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato (in precedenza, tale limite era stato abbassato da 15.000 a 10.000 euro dal D.Lgs. 90/2017).

Tale deroga al generale divieto di circolazione di contante per somme pari o superiori al limite fissato dall'articolo 49 del Decreto è stata introdotta dal DL 16/2012 (art. 3, comma 1) ed è legata ai seguenti adempimenti obbligatori da parte del cedente del bene/prestatore del servizio:

- invio di comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate circa l'intenzione di avvalersi della deroga;
- all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisizione di fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché di apposita autocertificazione di quest'ultimo, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello See e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- nel primo giorno ferialo successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il versamento del denaro contante incassato in un conto corrente, intestato al cedente/prestatore presso un operatore finanziario, con consegna a quest'ultimo di copia della comunicazione di cui al primo punto.

11. Sanzioni

Il D.Lgs. 90/2017, modificando il Capo I e II del Titolo V del Decreto, è intervenuto in modo rilevante sulle sanzioni penali e amministrative in caso di violazione delle norme antiriciclaggio.

Rispetto alla formulazione precedente, il D.Lgs. 90/2017 ha inasprito il regime sanzionatorio e distinto più nettamente le fattispecie che costituiscono delitto da quelle che hanno natura di contravvenzione.

In particolare, l'articolo 55:

- dispone che sono delitti soltanto le condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei documenti e fornitura di dati falsi per la verifica, che siano realizzate con frode o falsificazione (commi 1-3). Tali condotte sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Precedentemente, le pene erano più lievi e le condotte erano accompagnate dalla clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”; tale clausola di salvaguardia viene espressamente richiamata solo al comma 3 del nuovo articolo 55 del Decreto, concernente la fornitura di dati falsi;
- prevede che quando la violazione degli obblighi di comunicazione non integra gli estremi della falsità o della frode, l’illecito penale ha carattere di contravvenzione (comma 4) e la pena è l’arresto da sei mesi a un anno unito all’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. In questo caso, la fattispecie è accompagnata dalla clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”;
- conferma la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato con riferimento agli agenti in attività finanziaria che esercitano abusivamente l’attività di prestazione di servizi di pagamento. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Il D.Lgs. 1 marzo, 2018, n. 21, ha eliminato dall’articolo 55 del Decreto la fattispecie relativa all’indebito utilizzo/falsificazione di carte di credito o di pagamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri, e ha introdotto nel codice penale l’art. 493-ter, rubricato “indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento” che ricalca l’illecito descritto dal precedente comma 5 dell’articolo 55 del Decreto e, a completamento della disciplina, introduce una ipotesi speciale di confisca dei beni sequestrati (il riferimento è alla confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto).

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, il D.Lgs. 90/2017 delinea un procedimento sanzionatorio specifico e detta particolari disposizioni sui criteri di determinazione della sanzione e sul pagamento in misura ridotta.

In particolare, sono state modificate le sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In luogo della precedente sanzione amministrativa pecuniaria di importo dall’1% al 40% dell’importo trasferito, è ora stabilita una nuova sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro per la violazione di:

- limite per il trasferimento anche frazionato di contante (2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 e 1.000 euro dal 1° gennaio 2023);
- limite per il servizio di rimessa di denaro (1.000 euro);
- soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 e 1.000 euro dal 1° gennaio 2023);

- obbligo di indicare nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità degli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- obbligo di girare gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente unicamente per l'incasso a una banca o a Poste;
- obbligo di indicare nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari.

Per le violazioni relative al superamento del limite di utilizzo del contante, per importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo.

Per la violazione del divieto di apertura e utilizzo di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.

La violazione del divieto di emettere libretti di deposito, bancari o postali al portatore è punita con una multa da 250 a 500 euro.

12. Prestatori di servizi di gioco

Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco, il D.Lgs. 90/2017 ha imposto obblighi di adeguata verifica per i prestatori di tali servizi in considerazione dell'elevato rischio di riciclaggio riferito a talune tipologie e connesse operazioni di gioco.

Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

- gli operatori di gioco online che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro;
- gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro;
- i soggetti che gestiscono case da gioco (ad esempio i Bingo), in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del DL 457/1997, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/1998.

Tali operatori sono considerati soggetti obbligati e il D.Lgs. 90/2017 ha previsto disposizioni specifiche per la mitigazione del rischio, il corretto adempimento delle misure di adeguata verifica del cliente e di conservazione in tale ambito, la definizione delle autorità competenti in tale comparto e specifiche sanzioni (Titolo IV del Decreto).

Una novità è costituita dal ruolo di governance attribuita all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che riveste un ruolo di indirizzo e coordinamento.

Per maggiori informazioni in merito si rimanda alle [Linee Guida dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](#).

Inoltre, la Legge di Bilancio 2018 ha istituito, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco, contenente:

- nome e cognome ovvero denominazione sociale, completa dell'indicazione di nominativo e codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;
- indirizzo ovvero sede legale e, ove diversa, sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione di città e relativo codice di avviamento postale;
- indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco;
- eventuale estinzione del rapporto contrattuale;
- provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, a:

- MEF, Guardia di finanza, Direzione investigativa antimafia e UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- questure, per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori;
- concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

È previsto un decreto attuativo del MEF, sentiti il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, per la fissazione delle modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro.

13. Operatori professionali in oro

Il D.Lgs. 90/2017, in materia di antiriciclaggio per il settore orafa, introduce tra i soggetti obbligati, destinatari delle norme contenute nel Decreto, gli operatori professionali in oro di cui alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

In precedenza, il Decreto si limitava a indicare tra i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio, quanti esercitano attività di commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento.

Inoltre, il legislatore, in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea per il 2015), è intervenuto con il D.Lgs. 92/2017 per dettare disposizioni specifiche finalizzate al monitoraggio e contrasto di fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite, connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla Legge 7/2000.

Infatti, la Legge di delegazione 2015 ha disposto una disciplina organica di settore idonea a garantire la piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei



predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.